

Università degli Studi di Salerno

Regolamento in materia di contribuzione studentesca A.A. 2025/26

Sezione 3 - Corsi di studio ante riforma

per i corsi di studio ante-riforma (ante D.M. 509/99)

Gli studenti sono tenuti a versare un contributo onnicomprensivo annuale, l'imposta di bollo e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Il contributo onnicomprensivo annuale è calcolato in base a:

- Valore dell'ISEE per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" in corso di validità;
- Numero di anni accademici di iscrizione;
- Numero di crediti (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2025.

Per il calcolo del numero di crediti (CFU) si tiene conto che un esame di profitto del peso di un'annualità corrisponde a n. 12 CFU.

L'importo totale del contributo onnicomprensivo annuale è ripartito nel numero massimo di **tre rate**.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è inferiore o uguale a € 200,00 esso deve essere versato in un'unica rata.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è compreso tra € 200,01 a € 400,00 esso deve essere versato in due rate, di cui la prima di importo uguale a € 150,00, esclusa l'imposta di bollo.

(cliccare il titolo per accedere direttamente alla sezione desiderata)

1. SCADENZE	2. INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
3. QUANTO PAGARE	4. LAUREANDI
	5. ESONERI
6. STUDENTI STRANIERI	7. RICOGNIZIONE
8. ALTRI CONTRIBUTI	

1. SCADENZE

1.1. RINNOVO ISCRIZIONE

studenti già iscritti negli
anni precedenti

scadenza:
30 settembre 2025

Il periodo utile per le iscrizioni agli anni successivi al primo, senza incorrere nell'indennità di mora, è compreso **tra il 1° e il 30 settembre 2025**.

L'iscrizione si perfeziona versando la I Rata del contributo onnicomprensivo annuale e la Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Per gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università (cd. *NO TAX AREA*), l'iscrizione si perfeziona versando l'imposta di bollo assoluta in forma virtuale e la Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

I bollettini di pagamento potranno essere stampati, a decorrere dal 1° settembre 2025, accedendo alla propria area utente attraverso il sito web di Ateneo; i bollettini potranno essere pagati con le modalità indicate sui bollettini stessi e sul sito web di Ateneo.

La I Rata è calcolata in base al valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" in corso di validità.

In subordine la I Rata è calcolata in base al valore I.S.E.E. del precedente anno accademico.

L'ISEE chiesta in un determinato anno solare scade il 31 dicembre dello stesso anno e pertanto chi si iscrive dal 1° gennaio 2026, per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo annuale, deve chiedere il rilascio di una nuova attestazione ISEE in corso di validità nell'anno 2026.

Lo studente che presenterà entro i termini di scadenza della prima rata un'ISEE "corrente", ai sensi dell'art. 9 del dpcm 159/2013, che lo collocherebbe in una fascia di contribuzione inferiore di almeno due fasce rispetto a quella di attribuzione potrà richiedere la ripartizione della rata dovuta in due quote;

Gli studenti che intendono fruire della riduzione del contributo onnicomprensivo annuale sono tenuti a richiedere agli Uffici abilitati l'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" **entro il termine del 15 ottobre 2025**.

L'attestazione è rilasciata dagli Uffici abilitati dietro esibizione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'attestazione e la Dichiarazione Sostitutiva Unica restano in possesso dello studente; dovranno essere presentate agli uffici amministrativi dell'Università solo ove quest'ultima ne faccia richiesta al fine di effettuare i controlli previsti dalla legge.

Gli studenti già iscritti che richiedono agli Uffici abilitati l'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario":

- **dopo il 15 ottobre ed entro il 1° dicembre 2025** sono tenuti al versamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di € 50,00;
- **dopo il 1° dicembre 2025 ed entro il termine ultimo del 2 marzo 2026** sono tenuti al versamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di € 100,00.

Gli Uffici abilitati provvedono autonomamente all'inoltro delle attestazioni all'I.N.P.S., ai cui archivi informatici L'Università degli Studi di Salerno accederà per il prelievo automatico dei dati ai fini della corretta determinazione della fascia di contribuzione. Il consenso al prelievo dei dati I.S.E.E. dalla Banca dati dell'I.N.P.S. si intende quindi implicitamente fornito all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui lo studente non intenda far prelevare i dati I.S.E.E. del suo nucleo familiare ed essere collocato quindi nella categoria cd. "SENZA ISEE" sarà sufficiente comunicarlo all'Ufficio Carriere del Dipartimento di competenza.

Gli studenti che non avranno richiesto ai competenti uffici l'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario", nelle scadenze sopra indicate, saranno collocati d'ufficio nella categoria cd. "SENZA ISEE" riservata a chi non ha richiesto l'I.S.E.E., indipendentemente dalla fascia di collocazione del precedente anno accademico.

È consentita l'iscrizione agli anni successivi al primo **dopo il 30 settembre 2025** con il pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 50,00**.

1.2. II RATA

Dovuta se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 200,00

**scadenza:
22 dicembre 2025**

Gli studenti che devono versare un **contributo onnicomprensivo annuale di importo superiore a € 200,00** sono tenuti a pagare la II Rata **entro il 22 dicembre 2025**.

Il bollettino di pagamento potrà essere stampato, a decorrere dal 22 novembre 2025, accedendo alla propria area utente attraverso il sito web di Ateneo.

Sull'importo della II Rata sarà effettuato l'eventuale conguaglio a credito o a debito in base ai dati I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" che l'Università di Salerno avrà rilevato dalla banca dati INPS, dopo il conferimento dei centri abilitati.

Lo studente che presenterà entro i termini di scadenza della seconda rata un'ISEE "corrente", ai sensi dell'art. 9 del dpcm 159/2013, che lo collocherebbe in una fascia di contribuzione inferiore di almeno due fasce rispetto a quella di attribuzione potrà richiedere la ripartizione della rata dovuta in due quote;

Gli studenti che versano la II Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 22 dicembre 2025** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 50,00**.

Gli studenti già iscritti che rinnovano l'iscrizione **dopo il 22 dicembre 2025** versando contemporaneamente la I Rata e la II Rata (se dovuta) del contributo onnicomprensivo annuale nonché la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'unica indennità di mora di **€ 50,00**.

1.3. III RATA

Dovuta se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 400,00

**scadenza:
31 marzo 2026**

Gli studenti che devono versare un **contributo onnicomprensivo annuale di importo superiore a € 400,00** sono tenuti a pagare la III Rata **entro il 31 marzo 2026**.

Il bollettino di pagamento potrà essere stampato, a decorrere dal 1° marzo 2026, accedendo alla propria area utente attraverso il sito web di Ateneo.

Gli studenti che versano la III Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 31 marzo e fino al 30 aprile 2026** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 25,00**.

Gli studenti che versano la III Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 30 aprile e fino al 1° giugno 2026** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 50,00**.

Gli studenti che versano la III Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 1° giugno 2026** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 75,00**.

Gli studenti che si iscrivono **dopo il 31 marzo 2026** versando contemporaneamente la I Rata, la II Rata e la III Rata (se dovuta) del contributo onnicomprensivo annuale, nonché la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'unica indennità di mora di **€ 50,00**, se i versamenti sono effettuati **entro il 30 aprile 2026**.

Tale unica indennità di mora è elevata ad **€ 75,00** se i versamenti sono effettuati, contemporaneamente, **dopo il 30 aprile 2026**.

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della III Rata.

**1.4.
PAGAMENTI
DIVERSI**

Il pagamento di contributi diversi dal contributo onnicomprensivo annuale potrà essere effettuato dopo averne fatto richiesta all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio. Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate sul sito web di Ateneo.

2. INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

2.1. I.S.E.E.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 255 a 258, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nell'art. 1 del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università, è graduato su dieci fasce di contribuzione, con un'ulteriore categoria di studenti (cd. **SENZA ISEE**) che non richiedono l'I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario". Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. nonché dall'art. 2-sexies del D.L. 219 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, **in corso di validità**, relativa al proprio codice fiscale, che potrà essere rilasciata anche da:

- Comuni
- Sedi territoriali dell' I.N.P.S.
- Centri di assistenza fiscale (C.A.F.)
- Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate

Ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Fascia	Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario"		
I	fino a € 4.725,00		
II	da € 4.725,01	fino a	€ 7.350,00
III	da € 7.350,01	fino a	€ 12.600,00
IV	da € 12.600,01	fino a	€ 18.900,00
V	da € 18.900,01	fino a	€ 26.250,00
VI	da € 26.250,01	fino a	€ 33.600,00
VII	da € 33.600,01	fino a	€ 40.000,00
VIII	da € 40.000,01	fino a	€ 50.400,00
IX	da € 50.400,01	fino a	€ 58.800,00
X	oltre € 58.800,00		
SENZA ISEE (comprende gli studenti che non producono l'I.S.E.E.)			

L'Università effettuerà accertamenti a campione della veridicità delle informazioni autocertificate, ai sensi della vigente normativa, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire della riduzione dei contributi è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'integrazione dei contributi derivante dal ricalcolo. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario", **in corso di validità**, risultante negli archivi I.N.P.S.

Fascia	Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario"		Importo
I*	fino a € 25.500,00		€ 125,50
II**	da € 25.500,01	fino a	€ 51.000,00
III***	oltre € 51.000,01		€ 167,50

*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

**E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

***E per gli studenti senza ISEE

3. QUANTO PAGARE

3.1. CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO RIDOTTO

Valore ISEE inferiore ad € 30.000 e requisiti di merito

Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232:
ARTICOLO N. 1

Omissis...

COMMA 258

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro

Valore ISEE	Importo totale ¹
(da € 0 - fino a € 13.000)	€ 200,00
(da € 13.000,01 - fino a € 18.900)	7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 526,00
(da € 18.900,01 - fino a € 26.250)	7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 757,00
(da € 26.250,00 - fino a € 30.000)	7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 1.079,00

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è inferiore o uguale a € 200,00 esso deve essere versato in un'unica rata.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è compreso tra € 200,01 e € 400,00 esso deve essere versato in due rate, di cui la prima di importo uguale a € 150,00, esclusa l'imposta di bollo.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 400,00, l'importo della terza rata è di € 130,00 e l'importo della prima e della seconda rata è pari al contributo onnicomprensivo annuale meno la terza rata diviso due, con un valore minimo di prima rata di € 200,00, esclusa l'imposta di bollo.

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania e l'imposta di bollo.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui al d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, **in corso di validità**, risultante negli archivi I.N.P.S..

Fascia	Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario"	Importo
I*	fino a € 25.500,00	€ 125,50
II**	da € 25.500,01 fino a € 51.000,00	€ 146,50
III***	oltre € 51.000,01	€ 167,50

*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

**E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

***E per gli studenti senza ISEE

3.2. QUANTO PAGARE

Contributo onnicomprensivo annuale ridotto

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è ripartito al massimo in **tre rate** ed è indicato nella tabella sottostante.

Fascia	I Rata ²	II Rata	III Rata	Importo totale
I (€ 0-4.725)	€ 166,00	€ 205,00	€ 0	€ 371,00

¹ All'importo totale va aggiunta l'imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**

² In tale importo è già compresa imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**

II (€ 4.725,01-7.350)	€ 221,00	€ 106,00	€ 130,00	€ 457,00
III (€ 7.350,01-12.600)	€ 235,00	€ 191,00	€ 130,00	€ 556,00
IV (€ 12.600,01-18.900)	€ 254,00	€ 223,00	€ 130,00	€ 607,00
V (€ 18.900,01-26.250)	€ 336,00	€ 320,00	€ 130,00	€ 786,00
VI (€ 26.250,00-33.600)	€ 547,00	€ 517,00	€ 130,00	€ 1.194,00
VII (€ 33.600,01-40.000)	€ 630,00	€ 574,00	€ 130,00	€ 1.334,00
VIII (€ 40.000,01-50.400)	€ 658,00	€ 604,00	€ 130,00	€ 1.392,00
IX (€ 50.400,01-58.800)	€ 689,00	€ 636,00	€ 130,00	€ 1.455,00
X (oltre € 58.800,00)	€ 718,00	€ 665,00	€ 130,00	€ 1.513,00
SENZA ISEE	€ 778,00	€ 722,00	€ 130,00	€ 1.630,00

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui al d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, **in corso di validità**, risultante negli archivi I.N.P.S..

Fascia	Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario"		Importo
I*		fino a € 25.500,00	€ 125,50
II**	da € 25.500,01	fino a € 51.000,00	€ 146,50
III***		oltre € 51.000,01	€ 167,50

*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

**E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

***E per gli studenti senza ISEE

3.3. STUDENTI FUORI CORSO

(iscritti dal doppio della durata normale del corso)

Contributo onnicomprensivo annuale pieno

L'importo del contributo a carico degli studenti fuori corso, non in possesso dei requisiti di merito previsti dalla Legge 232/2016 e indicati al paragrafo 3.3, iscritti dal doppio degli anni di durata normale del corso (es. studente di un corso di laurea di durata quinquennale iscritto al V anno per la quinta volta fuori corso) è ripartito in **tre rate** ed è indicato nella tabella seguente:

Fascia	I Rata ³	II Rata	III Rata	Importo totale
I (€ 0-4.725)	€ 216,00	€ 75,00	€ 130,00	€ 421,00
II (€ 4.725,01-7.350)	€ 254,00	€ 138,00	€ 130,00	€ 522,00
III (€ 7.350,01-12.600)	€ 275,00	€ 231,00	€ 130,00	€ 636,00
IV (€ 12.600,01-18.900)	€ 297,00	€ 265,00	€ 130,00	€ 692,00
V (€ 18.900,01-26.250)	€ 391,00	€ 375,00	€ 130,00	€ 896,00
VI (€ 26.250,00-33.600)	€ 632,00	€ 602,00	€ 130,00	€ 1.364,00
VII (€ 33.600,01-40.000)	€ 725,00	€ 669,00	€ 130,00	€ 1.524,00
VIII (€ 40.000,01-50.400)	€ 758,00	€ 704,00	€ 130,00	€ 1.592,00
IX (€ 50.400,01-58.800)	€ 792,00	€ 738,00	€ 130,00	€ 1.660,00
X (oltre € 58.800,00)	€ 826,00	€ 772,00	€ 130,00	€ 1.728,00
SENZA ISEE	€ 888,00	€ 832,00	€ 130,00	€ 1.850,00

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania e l'imposta di bollo.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui al d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, **in corso di validità**, risultante negli archivi I.N.P.S..

Fascia	Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario"		Importo
I*		fino a € 25.500,00	€ 125,50
II**	da € 25.500,01	fino a € 51.000,00	€ 146,50
III***		oltre € 51.000,01	€ 167,50

*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

**E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

***E per gli studenti senza ISEE

³ In tale importo è già compresa imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**

3.4. REGOLARITÀ DELL'ISCRIZIONE

Gli studenti che non sono in regola con i versamenti non possono compiere atti di carriera scolastica, né richiedere certificati.

Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario, o a corsi singoli, non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.

E' fatta eccezione per gli studenti che, pur avendo effettuato l'iscrizione all'anno accademico 2025/26, conseguano la laurea entro la sessione di recupero dell'anno accademico 2024/25. In tal caso, si procederà al rimborso su istanza di parte.

3.5. STUDENTI RINUNCIATARI

Gli studenti iscritti che intendono rinunciare agli studi in corso d'anno e che non hanno sostenuto esami per l'anno accademico di ultima iscrizione, sono esonerati dal versamento della rate di tasse e contributi successive alla prima purché la rinuncia sia presentata entro i termini di scadenza delle stesse.

Nel caso in cui la rinuncia sia presentata oltre tali termini, gli studenti sono tenuti al versamento di una quota pari alla metà delle relative rate.

Il contributo onnicomprensivo annuale è dovuto per intero nel caso gli studenti abbiano sostenuto esami nel corso dell'anno accademico 2025/26.

4. LAUREANDI

4.1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI PROSSIMI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

laurea entro il 31 marzo
2026

Gli studenti che **conseguono la Laurea o il Diploma universitario entro il 31 marzo 2026**, non sono tenuti ad effettuare l'iscrizione, né a versare alcun contributo.

4.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI PROSSIMI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

in debito del solo esame
di laurea alla data del 31
marzo 2026

Gli studenti che alla data del **31 marzo 2026** hanno sostenuto tutti gli esami di profitto e le prove di verifica e sono in debito del solo esame di laurea o di diploma universitario, si iscrivono all'anno accademico 2025/26 versando un **contributo onnicomprensivo annuale pari ad € 216,00, o il contributo onnicomprensivo di importo inferiore dovuto in applicazione della sezione "3. QUANTO PAGARE"** del presente Regolamento, comprensivo dell'imposta di bollo assolta in forma virtuale, oltre alla Tassa Regionale per il Diritto allo studio Universitario in favore della Regione Campania.

5. ESONERI

5.1. ESONERI

Sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale:

- 1) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
- 2) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- 3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. del 29 marzo 2012, n. 68;
- 4) gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo n. 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo n. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014 (cd. NO TAX AREA) come integrati dalle disposizioni dell'Università;
- 5) gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui all'articolo n.1, commi da 273 a 289, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Gli studenti di cui al punto 1 devono comunque immatricolarsi o iscriversi nei termini e con le modalità previste. L'Università, dopo aver ricevuto dall'A.Di.S.U.R.C. gli elenchi definitivi degli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, provvede, d'ufficio, ad effettuare il rimborso delle rate già versate.

Gli studenti di cui al punto 2 e 3 sono tenuti a presentare all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio, entro il 30 settembre 2025, apposita domanda d'iscrizione, allegando, nell'ipotesi del punto 2, il certificato che attesta l'invalidità, e ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale e dell'imposta di bollo nei termini previsti nel paragrafo "SCADENZE".

Gli studenti di cui al punto 4 sono tenuti ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale e dell'imposta di bollo nei termini previsti nel paragrafo "SCADENZE".

Gli studenti di cui al punto 5 sono tenuti ad effettuare il pagamento della dell'imposta di bollo nei termini previsti nel paragrafo "SCADENZE".

Gli studenti sopra indicati non sono esonerati dalle indennità di mora.

6. STUDENTI STRANIERI

6.1. STUDENTI STRANIERI

Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia sono tenuti al pagamento, oltre che della Tassa Regionale, e dell'imposta di bollo del contributo onnicomprensivo annuale previsto dalla terza fascia di contribuzione, se non appartenenti all'elenco dei "Paesi a basso sviluppo umano" di cui alla Tabella 1 riportata in Appendice i cui cittadini sono collocati d'ufficio nella prima fascia di contribuzione.

Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia non appartenenti ai Paesi inclusi nella Tabella 1, possono presentare domanda entro il 30 settembre 2025 o entro la data di immatricolazione successiva a tale termine, intesa ad essere collocati nella prima fascia di contribuzione, documentando una situazione familiare di particolare disagio (per famiglia numerosa o per mancanza di uno dei genitori). Alla documentazione originale deve essere allegata la traduzione in lingua italiana attestata dalla relative ambasciate o delegazioni consiliari. Tale istanza sarà valutata da una Commissione istituita ad hoc.

Per gli studenti non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia che sono nelle condizioni di produrre l'attestazione I.S.E.E., la determinazione della fascia di contribuzione seguirà le regole contenute nel paragrafo "INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE".

Nel caso in cui lo studente sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (Legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, ai cittadini italiani.

Gli studenti stranieri e quelli con cittadinanza italiana, in possesso di un titolo straniero, per l'anno di immatricolazione sono tenuti al pagamento di una III Rata del contributo onnicomprensivo annuale, se dovuta, dell'importo di € 53,00.

Agli studenti stranieri iscritti agli anni successivi al primo si applicano le stesse condizioni di merito previste per gli studenti italiani.

Gli studenti in possesso di un titolo accademico straniero che ottengano il riconoscimento totale di tale titolo e l'attribuzione del titolo accademico corrispondente rilasciato dall'Università degli Studi di Salerno, sono tenuti al pagamento di un contributo fisso di € 250,00.

7. RICOGNIZIONE

7.1. TASSA DI RICOGNIZIONE

Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso a titolo di Tassa di ricognizione dell'importo di **€ 80,00** per ogni anno di interruzione.

Sono altresì esonerati totalmente dal pagamento contributo onnicomprensivo annuale e sono tenuti al pagamento di un diritto fisso a titolo di Tassa di ricognizione dell'importo di **€ 80,00** per ogni anno di interruzione:

- gli studenti che interrompono gli studi per lo svolgimento del servizio civile, limitatamente all'anno di svolgimento;
- le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- gli studenti che sospendono la carriera per iscriversi, avendone i requisiti, a una Scuola di Specializzazione a uno dei corsi previsti dal D.M. 249/10 e ss.mm.ii., a corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.59/2017 e successivi DD.MM. attuativi a un Master universitario, a un Dottorato di ricerca fino al conseguimento dei relativi titoli o per frequentare corsi di studio presso Università estere, Accademie o istituti di formazione militari italiani, fino al completamento dei relativi corsi.

Gli studenti che rientrano nelle summenzionate tipologie non possono effettuare negli Anni Accademici di interruzione alcun atto di carriera.

La richiesta anticipata di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'Anno Accademico.

8. ALTRI CONTRIBUTI

8.1. ALTRI CONTRIBUTI	Contributo per trasferimento ad altra Università	€ 50,00
	Contributo per la valutazione della carriera di studenti che chiedono il trasferimento da altra Università	€ 50,00
	Contributo per la valutazione della carriera di studenti che chiedono l'immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo accademico	€ 50,00
	Contributo per il passaggio di corso o per la valutazione della carriera richiesta da chi intende effettuare un passaggio di corso	€ 25,00
	Contributo "Esami di Stato" per gli iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico abilitanti indicati nella Legge 8 novembre 2021, n. 163⁴	€ 200,00
	Contributo "Esami di Stato" per gli iscritti ai Corsi di laurea abilitanti alle Professioni Sanitarie⁵	€ 200,00
	Contributo per il duplicato della pergamena⁶	€ 62,38
	Contributo per la spedizione della pergamena al domicilio⁷	€ 15,00
	Contributo per la partecipazione a ciascun test d'accesso⁸	€ 15,00
Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato	È stabilito nel relativo bando di concorso	

⁴ Contributo da versare entro 30 giorni dall'appello di laurea

⁵ Contributo da versare entro 30 giorni dall'appello di laurea

⁶ Comprensivo dell' imposta di bollo assolta in modo virtuale sul duplicato della pergamena. Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71

⁷ L'importo del contributo è riferito a spedizioni indirizzate in Italia.

⁸ Salvo diversa deliberazione delle strutture didattiche competenti.

Per i Corsi di studio ad accesso programmato l'importo del contributo è stabilito nel relativo bando di concorso

APPENDICE - Tabella 1

**Paesi a basso
sviluppo
umano**

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Yemen
Zambia